

Studio Legale  
Avv. Giuseppe Speranza  
Patrocinante in Cassazione  
Via Enrico Gianturco n. 12  
09125 Cagliari

Tel-Fax: 070650833  
Cellulare: 3332739830  
Pec: [avvgiuseppe.speranza@legalmail.it](mailto:avvgiuseppe.speranza@legalmail.it)  
Peo: [avv.giuseppe.speranza@gmail.com](mailto:avv.giuseppe.speranza@gmail.com)

TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI

SEZIONE LAVORO

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ART.700 E 669QUATER C.P.C. E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI CONTROINTERESSATI AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.**

nell'interesse di

**SPERANZA AVV. GIUSEPPE**, nato a Cagliari il 08.01.1966, codice fiscale: SPRGPP66A08B354S, residente in Cagliari, rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato nel suo studio legale sito in Cagliari Via Enrico Gianturco n. 12, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni mediante PEC al seguente indirizzo: [avvgiuseppe.speranza@legalmail.it](mailto:avvgiuseppe.speranza@legalmail.it) e/o mediante Fax al seguente numero: 070650833

**RICORRENTE**

CONTRO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro in carica, con sede legale in Roma, Viale Trastevere n. 76, codice fiscale: 80185250588, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari in Cagliari Via Dante Alighieri n. 23, PEC: [ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it);

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA**, codice fiscale: 80012550929, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari in Cagliari Via Dante Alighieri n. 23, PEC: [ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it);



Studio Legale  
Avv. Giuseppe Speranza  
Patrocinante in Cassazione  
Via Enrico Gianturco n. 12  
09125 Cagliari

Tel-Fax: 070650833  
Cellulare: 3332739830  
Pec: [avvgiuseppe.speranza@legalmail.it](mailto:avvgiuseppe.speranza@legalmail.it)  
Peo: [avv.giuseppe.speranza@gmail.com](mailto:avv.giuseppe.speranza@gmail.com)

**AMBITO TERRITORIALE SCOLASTICO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI**, codice fiscale: 80012550929, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari in Cagliari Via Dante Alighieri n. 23, PEC: [ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it);

### **RESISTENTI**

#### **E NEI CONFRONTI**

di tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della Provincia di Cagliari, scuola secondaria di secondo grado, Prima Fascia, su posto comune, Classe di concorso A046, - Scienze Giuridico Economiche - per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, nonché di tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie di Istituto della Provincia di Cagliari, scuola secondaria di secondo grado, Seconda Fascia, su posto comune, Classe di concorso A046 - Scienze Giuridico Economiche - per il biennio 2022/2023 e 2023/2024

#### **LITISCONSORTI CONTROINTERESSATI**

#### **IN FATTO**

Il ricorrente in data 29.06.1995 ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza, vecchio ordinamento, presso l'Università degli Studi di Cagliari **(doc. 1)**;

in data 21.07.2020 (a.a. 2019/2020) ha conseguito i 24 crediti formativi universitari nelle discipline atropo-psicopedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche presso l'Università degli Studi di Cagliari richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per le successive



Studio Legale  
Avv. Giuseppe Speranza  
Patrocinante in Cassazione  
Via Enrico Gianturco n. 12  
09125 Cagliari

Tel-Fax: 070650833  
Cellulare: 3332739830  
Pec: [avvgiuseppe.speranza@legalmail.it](mailto:avvgiuseppe.speranza@legalmail.it)  
Peo: [avv.giuseppe.speranza@gmail.com](mailto:avv.giuseppe.speranza@gmail.com)

procedure rivolte al reclutamento docenti, disciplinate dall'art. 5 D.lgs 59/2017 (attuativo della Legge n. 105/2015) **(doc. 2)**;

in data 31.05.2022 ha presentato, per la scuola secondaria di secondo grado, seconda fascia, su posto comune, classe di concorso A046, per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della Provincia di Cagliari e, contestualmente, sempre per il medesimo biennio, per la stessa classe di concorso, domanda per l'inserimento in terza fascia nelle Graduatorie di Istituto della Provincia di Cagliari, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia **(doc. 3)**;

in data 09.08.2022 il ricorrente per l'a.s. 2022/2023 ha presentato domanda per partecipare alle procedure di attribuzione degli incarichi di supplenza annuale (sino al 31 agosto) o temporanea (sino alla conclusione delle attività didattiche 30 giugno) dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), indicando fino a 150 preferenze, su posto comune, classe di concorso A046, nella Provincia di Cagliari **(doc. 4)**;

attualmente il ricorrente è iscritto in Seconda Fascia, su posto comune, Classe di Concorso A046, nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e inserito in Terza Fascia, su posto comune, Classe di concorso A046, nelle Graduatorie di Istituto **(doc. 5)**;

la piattaforma online del MIUR all'atto della presentazione della domanda di inserimento nelle GPS e di Istituto, non ha permesso al ricorrente, munito di titolo abilitativo secondo la normativa vigente, di iscriversi nella Prima Fascia della Graduatoria Provinciale per le supplenze e nella Seconda Fascia nelle graduatorie di Istituto, costringendolo a



Studio Legale  
Avv. Giuseppe Speranza  
Patrocinante in Cassazione  
Via Enrico Gianturco n. 12  
09125 Cagliari

Tel-Fax: 070650833  
Cellulare: 3332739830  
Pec: [avvgiuseppe.speranza@legalmail.it](mailto:avvgiuseppe.speranza@legalmail.it)  
Peo: [avv.giuseppe.speranza@gmail.com](mailto:avv.giuseppe.speranza@gmail.com)

declassarsi, rispettivamente, in Seconda e Terza Fascia, contrariamente a quanto previsto dal D.Lgs n. 59/2017 e dalle Direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE.

per le motivazioni in diritto che si andranno a breve ad esporre, deve tuttavia ritenersi che la laurea magistrale vecchio ordinamento e i 24 CFU siano "titoli abilitanti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo" e che, pertanto, siano da ricondurre nel novero dei titoli di abilitazione e/o di idoneità all'insegnamento, previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017;

Deve ritenersi, inoltre, non applicabile l'intervenuta modifica operata dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022 per effetto delle norme transitorie secondo le quali, fino alla data del 31 dicembre 2024, sono ammessi a partecipare alle procedure per l'accesso al concorso ed all'immissione in ruolo anche coloro che entro il 31 ottobre 2022 abbiano conseguito i 24 CFU, previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento, in quanto il ricorrente ha conseguito i 24 CFU in data 21.07.2020 (a.a. 2019/2020).

Deve, infine, essere disapplicata l'O.M. 60/2020 e l'O.M. 112/2022, per violazione della Legge n. 107/2015 e degli artt. 5 e 17 del D. Lgs. n. 59/2017, nella parte in cui non consentono l'accesso alla prima fascia delle GPS a coloro che sono in possesso di un titolo accademico unito ai 24 CFU avente natura abilitante.

Il ricorrente fin d'ora chiede, pertanto, che venga preliminarmente accertata e dichiarata la sussistenza del *fumus boni juris* e del



Studio Legale  
Avv. Giuseppe Speranza  
Patrocinante in Cassazione  
Via Enrico Gianturco n. 12  
09125 Cagliari

Tel-Fax: 070650833  
Cellulare: 3332739830  
Pec: [avvgiuseppe.speranza@legalmail.it](mailto:avvgiuseppe.speranza@legalmail.it)  
Peo: [avv.giuseppe.speranza@gmail.com](mailto:avv.giuseppe.speranza@gmail.com)

*periculum in mora*, e che nel merito venga accertato e dichiarato che il ricorrente dispone del titolo abilitante all'insegnamento, per la classe di concorso A046 - Scienze Giuridico Economiche - con posizione spettante in base al punteggio maturato e, per l'effetto, venga ordinato al Ministero resistente di inserire il ricorrente nella Prima Fascia delle graduatorie Provinciale (GPS) e nella Seconda Fascia delle graduatorie di Istituto dell'Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari.

#### **DIRITTO**

Ai fini della decisione nel merito e del *fumus boni juris* per l'invocata misura cautelare in corso di causa, questa difesa ritiene utile e opportuno ricostruire la complessa e articolata normativa vigente in materia, succedutasi nel tempo, riproponendo doverosamente la ricostruzione effettuata dal Tribunale di Messina, Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, di cui all'Ordinanza del 05.08.2022 (**doc. 7**).

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 131/2007 (Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge n. 124/1999), "*il Dirigente Scolastico costituisce apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola ai fini del conferimento delle supplenze*" (comma 1); "*i titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo*" (comma 2). "*Tali graduatorie, di validità triennale, sono articolate in tre fasce (da utilizzare nell'ordine): a) la prima*



Studio Legale  
Avv. Giuseppe Speranza  
Patrocinante in Cassazione  
Via Enrico Gianturco n. 12  
09125 Cagliari

Tel-Fax: 070650833  
Cellulare: 3332739830  
Pec: [avvgiuseppe.speranza@legalmail.it](mailto:avvgiuseppe.speranza@legalmail.it)  
Peo: [avv.giuseppe.speranza@gmail.com](mailto:avv.giuseppe.speranza@gmail.com)

*comprende gli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento; b) la seconda comprende quelli forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso; c) la terza quelli forniti solo di un titolo valido per l'insegnamento" (comma 3).*

L'art. 2 del D.M. 374/2017 (Aggiornamento della II e III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020) ha stabilito che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento (D.M. n. 131/2007 cit.), "hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II e III fascia ciascuno per la relativa fascia di appartenenza, gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti: A) Seconda Fascia: aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 105/12016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: 1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS); 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID; 3) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei percorsi di cui agli articoli 3 e 15, commi 1 e 1bis, del decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249/2010; 4) diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di



Studio Legale  
Avv. Giuseppe Speranza  
Patrocinante in Cassazione  
Via Enrico Gianturco n. 12  
09125 Cagliari

Tel-Fax: 070650833  
Cellulare: 3332739830  
Pec: [avvgiuseppe.speranza@legalmail.it](mailto:avvgiuseppe.speranza@legalmail.it)  
Peo: [avv.giuseppe.speranza@gmail.com](mailto:avv.giuseppe.speranza@gmail.com)

*II livello (D.M. n. 137/07) presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi di concorso A31 e A32 di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e di A077 di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201: 5) diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, che dell'ordinamento previgente, in quanto ha valore abilitante ed è valido, quindi, per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso A31 e A32 di cui al D.M. n. 39/1998 e s.m.i.; 6) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate, o altre abilitazioni; 7) laurea in Scienze della formazione primaria valida, per l'accesso alle graduatorie della scuola dell'infanzia e/o della scuola primaria; 8) per i posti comuni della scuola primaria, il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le*



Studio Legale  
Avv. Giuseppe Speranza  
Patrocinante in Cassazione  
Via Enrico Gianturco n. 12  
09125 Cagliari

Tel-Fax: 070650833  
Cellulare: 3332739830  
Pec: [avvgiuseppe.speranza@legalmail.it](mailto:avvgiuseppe.speranza@legalmail.it)  
Peo: [avv.giuseppe.speranza@gmail.com](mailto:avv.giuseppe.speranza@gmail.com)

*Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio; 9) per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio; 10) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36 CE e 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; 11) Gli aspiranti di cui al numero 10) devono possedere la certificazione attestante il requisito della conoscenza della lingua italiana di livello C1 o C2 del Quadro Comune Europeo, a seconda che*



Studio Legale  
Avv. Giuseppe Speranza  
Patrocinante in Cassazione  
Via Enrico Gianturco n. 12  
09125 Cagliari

Tel-Fax: 070650833  
Cellulare: 3332739830  
Pec: [avvgiuseppe.speranza@legalmail.it](mailto:avvgiuseppe.speranza@legalmail.it)  
Peo: [avv.giuseppe.speranza@gmail.com](mailto:avv.giuseppe.speranza@gmail.com)

*l'insegnamento riguardi materie tecnico-scientifiche o umanistiche, come meglio indicato nell'allegato "A" alla nota/circolare 7 ottobre 2013 n. 5274 citata in premessa. Relativamente alle classi di concorso istituite con il D.P.R. 19/2016 nelle quali sono confluite più classi di concorso di cui al D.M. 39/1998 e s.m.i., è considerata valida, quale titolo di accesso, l'abilitazione in una delle classi di concorso del vecchio Ordinamento. Qualora l'aspirante sia in possesso di più abilitazioni, potrà far valere quale titolo di accesso quella più favorevole, mentre le altre saranno valutate quale altro titolo".*

La Legge n. 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) ha previsto, al comma 110 dell'art. 1, che "A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento [...]".

Ai commi 180-181 della cit. legge, il legislatore ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla stessa legge e nel rispetto di alcuni criteri



Studio Legale  
Avv. Giuseppe Speranza  
Patrocinante in Cassazione  
Via Enrico Gianturco n. 12  
09125 Cagliari

Tel-Fax: 070650833  
Cellulare: 3332739830  
Pec: [avvgiuseppe.speranza@legalmail.it](mailto:avvgiuseppe.speranza@legalmail.it)  
Peo: [avv.giuseppe.speranza@gmail.com](mailto:avv.giuseppe.speranza@gmail.com)

direttivi, tra i quali l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale, con accesso riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale (o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali) coerente con la classe disciplinare di concorso; con la determinazione a tal fine di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi (art. 181 lettera b 2.1).

Il D.Lgs. n. 59/2017, emanato in attuazione della predetta delega, prevede come requisito di accesso al concorso non già il conseguimento di un'abilitazione (TFA, PAS e SSIS) come in passato, bensì la laurea e il conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari ovvero l'espletamento dei tre anni di servizio.

Ai sensi dell'art. 5 di detto decreto, nel testo vigente *ratione temporis*, infatti, si legge "*1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso: b) 24 crediti formativi*



Studio Legale  
Avv. Giuseppe Speranza  
Patrocinante in Cassazione  
Via Enrico Gianturco n. 12  
09125 Cagliari

Tel-Fax: 070650833  
Cellulare: 3332739830  
Pec: [avvgiuseppe.speranza@legalmail.it](mailto:avvgiuseppe.speranza@legalmail.it)  
Peo: [avv.giuseppe.speranza@gmail.com](mailto:avv.giuseppe.speranza@gmail.com)

*universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropopsicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche". L'art. 17, comma 7, inoltre, ha previsto una procedura riservata per i docenti "... che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti..."*

In tale mutato assetto normativo il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, in altri casi ha ritenuto (Cfr. Ordinanza cautelare collegiale del 02.12.2019; Ordinanze cautelari del 23.09.2020 e del 26.08.2021), conformemente ad altra giurisprudenza di merito, che i concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento" vadano complessivamente rivisitati e, pertanto, anche l'inserimento nelle graduatorie di prima seconda fascia debba essere consentito, sia per il triennio 2017/2018 - 2018/2019 che per i successivi, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi "titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo" ex art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 131/2017, da ricondurre quindi, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti



Studio Legale  
Avv. Giuseppe Speranza  
Patrocinante in Cassazione  
Via Enrico Gianturco n. 12  
09125 Cagliari

Tel-Fax: 070650833  
Cellulare: 3332739830  
Pec: [avvgiuseppe.speranza@legalmail.it](mailto:avvgiuseppe.speranza@legalmail.it)  
Peo: [avv.giuseppe.speranza@gmail.com](mailto:avv.giuseppe.speranza@gmail.com)

dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 06 fa generico riferimento ad "altre abilitazioni").

Di contro, l'O.M. n. 60/2020 (Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo) ha previsto, per le neoistituite graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie d'istituto per il biennio relativo agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, requisiti diversi rispetto al passato, specificando che "*le graduatorie di cui alla presente ordinanza e le relative tabelle di valutazione dei titoli rappresentano una innovazione disposta dal legislatore e non una semplice ricomposizione delle graduatorie previgenti*".

In particolare, l'art. 3 della cit. O.M. prevede che "*Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per*



Studio Legale  
Avv. Giuseppe Speranza  
Patrocinante in Cassazione  
Via Enrico Gianturco n. 12  
09125 Cagliari

Tel-Fax: 070650833  
Cellulare: 3332739830  
Pec: [avvgiuseppe.speranza@legalmail.it](mailto:avvgiuseppe.speranza@legalmail.it)  
Peo: [avv.giuseppe.speranza@gmail.com](mailto:avv.giuseppe.speranza@gmail.com)

*altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;*

*3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso".* L'art. 11 comma 1 della sopra cit. O.M. ha disposto che "Ai fini del conferimento delle supplenze temporanee di cui all'art. 2, comma 4 lettera C), il dirigente scolastico utilizza le graduatorie d'istituto, articolate in tre fasce così costituite: a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. n. 374/2019; b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo



Studio Legale  
Avv. Giuseppe Speranza  
Patrocinante in Cassazione  
Via Enrico Gianturco n. 12  
09125 Cagliari

Tel-Fax: 070650833  
Cellulare: 3332739830  
Pec: [avvgiuseppe.speranza@legalmail.it](mailto:avvgiuseppe.speranza@legalmail.it)  
Peo: [avv.giuseppe.speranza@gmail.com](mailto:avv.giuseppe.speranza@gmail.com)

*per le classi di concorso corrispondenti". Il comma 2 prevede che (...) "Le graduatorie di istituto di prima fascia corrispondono alle graduatorie di prima fascia vigenti". Il comma 4 prevede che "L'aspirante a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l'inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo". Ai sensi delle disposizioni finali di cui all'art. 16 comma 6 "All'atto della costituzione delle nuove GPS di cui alla presente ordinanza decadono le graduatorie di istituto di seconda e terza fascia costituite ai sensi del D.M. n. 374/2017".*

Parimenti l'O.M. n. 112/2022 (Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo) nel disciplinare per il biennio 2022/2023 - 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali, prevede sempre all'art. 3 comma 4 che: *"agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per il biennio precedente, che non presentino domanda, è assegnato il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni*



Studio Legale  
Avv. Giuseppe Speranza  
Patrocinante in Cassazione  
Via Enrico Gianturco n. 12  
09125 Cagliari

Tel-Fax: 070650833  
Cellulare: 3332739830  
Pec: [avvgiuseppe.speranza@legalmail.it](mailto:avvgiuseppe.speranza@legalmail.it)  
Peo: [avv.giuseppe.speranza@gmail.com](mailto:avv.giuseppe.speranza@gmail.com)

*scolastiche competenti"; Il comma 8 prevede che: "le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda costituita dagli studenti che, nell'anno accademico 2021/2022, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza"; Il comma 9 prevede che: "Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso; ii. per le classi di concorso di cui alla*



Studio Legale  
Avv. Giuseppe Speranza  
Patrocinante in Cassazione  
Via Enrico Gianturco n. 12  
09125 Cagliari

Tel-Fax: 070650833  
Cellulare: 3332739830  
Pec: [avvgiuseppe.speranza@legalmail.it](mailto:avvgiuseppe.speranza@legalmail.it)  
Peo: [avv.giuseppe.speranza@gmail.com](mailto:avv.giuseppe.speranza@gmail.com)

*tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso". L'art. 11 della cit. O.M. 112/2022 stabilisce che "Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'art. 2, comma 4, lettera C), ovvero nei casi previsti dall'art. 2, comma 5, ultimo periodo, il dirigente scolastico utilizza le graduatorie d'istituto, articolate in tre fasce: a) la prima fascia è determinata ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 60/2022, ed è costituita dagli aspiranti iscritti in GAE che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia; b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4".*



Studio Legale  
Avv. Giuseppe Speranza  
Patrocinante in Cassazione  
Via Enrico Gianturco n. 12  
09125 Cagliari

Tel-Fax: 070650833  
Cellulare: 3332739830  
Pec: [avvgiuseppe.speranza@legalmail.it](mailto:avvgiuseppe.speranza@legalmail.it)  
Peo: [avv.giuseppe.speranza@gmail.com](mailto:avv.giuseppe.speranza@gmail.com)

Le sopra citate O.M., 60/2020 e 112/2022, sono illegittime per violazione della normativa primaria, di cui alla L. n. 107/2015 e al D.Lgs. n. 59/2017, artt. 5 e 17, nella parte in cui non consentono l'accesso alla prima fascia delle graduatorie provinciali per coloro che sono in possesso di un titolo accademico unito ai 24 CFU, avente valore abilitante, pertanto, devono essere dichiarate nulle e/o inefficaci e/o essere disapplicate.

Va inoltre rilevato che sebbene l'art. 44 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, conv. in L. n. 79 del 29 giugno 2022 (Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie) abbia inserito nel menzionato D.lgs. n. 59/2017 l'art. 2-ter (Abilitazione all'insegnamento), secondo cui *"1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito della svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato (...)"*; ed abbia modificato integralmente l'art. 5 (Requisiti di partecipazione al concorso), stabilendo che *"1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo*



Studio Legale  
Avv. Giuseppe Speranza  
Patrocinante in Cassazione  
Via Enrico Gianturco n. 12  
09125 Cagliari

Tel-Fax: 070650833  
Cellulare: 3332739830  
Pec: [avvgiuseppe.speranza@legalmail.it](mailto:avvgiuseppe.speranza@legalmail.it)  
Peo: [avv.giuseppe.speranza@gmail.com](mailto:avv.giuseppe.speranza@gmail.com)

*equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso (...)", eliminando il riferimento ai 24 CFU, tuttavia, in sede di conversione è stato previsto all'art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo) che "1. Fino al 31 dicembre 2024 (...) sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento (...)"*.

Alla luce di tale disposizione transitoria, la modifica legislativa non incide sulla domanda proposta nella presente controversia, atteso che il ricorrente, munito di laurea magistrale vecchio ordinamento, ha conseguito i 24 CFU il 21.07.2020 (a.a. 2019/2020).

Questo è il quadro normativo vigente dal quale emerge in sintesi che, come la giurisprudenza di merito ha avuto modo di chiarire, la laurea magistrale o a ciclo unico e i 24 CFU per accesso FIT, costituiscono "titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo" ex art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad altre



Studio Legale  
Avv. Giuseppe Speranza  
Patrocinante in Cassazione  
Via Enrico Gianturco n. 12  
09125 Cagliari

Tel-Fax: 070650833  
Cellulare: 3332739830  
Pec: [avvgiuseppe.speranza@legalmail.it](mailto:avvgiuseppe.speranza@legalmail.it)  
Peo: [avv.giuseppe.speranza@gmail.com](mailto:avv.giuseppe.speranza@gmail.com)

abilitazioni (Cfr. ordinanza cautelare collegiale del 2 dicembre 2019 e ordinanze cautelari del 23 settembre 2020 e del 26 agosto 2021).

Sulla scorta di quanto sopra esposto, rilevante per l'invocata misura cautelare anche ai fini del **fumus boni juris**, il ricorso deve essere accolto in quanto manifestamente fondato, e conseguentemente deve ritenersi che il ricorrente abbia diritto all'inserimento nella prima fascia delle GPS 2022-2024, che di fatto corrisponde alla seconda fascia delle vecchie graduatorie, e quindi nella seconda fascia delle GI relativamente alla classe di concorso A046 - Scienze Giuridico Economiche.

Per quanto concerne, invece, il **periculum in mora**, occorre osservare che, in caso di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento, il ricorrente potrebbe notificare il provvedimento ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie di Prima Fascia GPS e Seconda Fascia delle graduatorie di istituto, e che l'ammissione nella prima fascia delle GPS attribuirebbe al ricorrente il diritto alle supplenze per gli insegnanti già dal prossimo a.s. 2023-2024, per il quale l'Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari procederà nel mese di agosto-settembre 2023 alla attribuzione degli incarichi attingendo dalle Graduatorie GPS di Prima Fascia e di istituto (seconda fascia). Nel caso di



Studio Legale  
Avv. Giuseppe Speranza  
Patrocinante in Cassazione  
Via Enrico Gianturco n. 12  
09125 Cagliari

Tel-Fax: 070650833  
Cellulare: 3332739830  
Pec: [avvgiuseppe.speranza@legalmail.it](mailto:avvgiuseppe.speranza@legalmail.it)  
Peo: [avv.giuseppe.speranza@gmail.com](mailto:avv.giuseppe.speranza@gmail.com)

specie, il *periculum in mora*, pertanto, sussiste atteso che è provato la presenza di un pregiudizio imminente e irreparabile, non risarcibile per equivalente e tale da giustificare l'utilizzazione della misura cautelare invocata. Infatti, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, che rischierebbe di pregiudicarne lo sviluppo professionale con effetti destinati a crescere esponenzialmente anche per l'immediato futuro (sotto il profilo del punteggio), tenuto conto, come già detto, che l'Amministrazione procederà all'attribuzione degli incarichi di supplenza attingendo in ordine dal personale docente inserito nelle prime fasce delle graduatorie in questione già dal prossimo a.s. 2023-2024.

Tutto ciò premesso e considerato, il ricorrente come sopra rappresentato difeso e domiciliato

CHIEDE CHE IL TRIBUNALE ILL.MO ADITO

previo accertamento dell'illegittimità e conseguente disapplicazione delle O.M. n. 60/2020 e 112/2022 sopra richiamate

VOGLIA

*reiectionis adversis*



Studio Legale  
Avv. Giuseppe Speranza  
Patrocinante in Cassazione  
Via Enrico Gianturco n. 12  
09125 Cagliari

Tel-Fax: 070650833  
Cellulare: 3332739830  
Pec: [avvgiuseppe.speranza@legalmail.it](mailto:avvgiuseppe.speranza@legalmail.it)  
Peo: [avv.giuseppe.speranza@gmail.com](mailto:avv.giuseppe.speranza@gmail.com)

**In via cautelare**, *inaudita altera parte*, ovvero, in subordine, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti in contraddittorio, accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, e per l'effetto ordinare al Ministero dell'Istruzione resistente di inserire il ricorrente nella Prima Fascia delle Graduatorie Provinciali (GPS) e nella Seconda Fascia delle Graduatorie di Istituto, Classe di concorso A046 - Scienze Giuridico Economiche - dell'Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari, con posizione spettante in base al punteggio maturato.

**Nel merito**, previa conferma del provvedimento cautelare adottato, accertare e dichiarare che il ricorrente ha il titolo abilitante all'insegnamento, per la classe concorsuale di riferimento, con posizione spettante in base al punteggio maturato e venga, per l'effetto, ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito, odierno resistente, di inserire il ricorrente nella Prima Fascia delle Graduatorie Provinciali (GPS) e nella Seconda Fascia delle Graduatorie di Istituto, Classe di concorso A046 - Scienze Giuridico Economiche - dell'Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari, con posizione spettante in base al punteggio maturato.

Col favore delle spese del procedimento.

Chiede, altresì, l'esonero dal pagamento del contributo unificato per le motivazioni di cui alla dichiarazione sostitutiva che si produce (doc. 6).

Allega i seguenti documenti:

1. certificato di laurea (doc.1);



Studio Legale  
Avv. Giuseppe Speranza  
Patrocinante in Cassazione  
Via Enrico Gianturco n. 12  
09125 Cagliari

Tel-Fax: 070650833  
Cellulare: 3332739830  
Pec: [avvgiuseppe.speranza@legalmail.it](mailto:avvgiuseppe.speranza@legalmail.it)  
Peo: [avv.giuseppe.speranza@gmail.com](mailto:avv.giuseppe.speranza@gmail.com)

2. certificato conseguimento 24 CFU (doc.2);
3. domanda di inserimento in graduatoria GPS e di Istituto 31.05.2022 per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 (doc.3);
4. domanda di assegnazione supplenze annuale o temporanea 09.08.2022 per 1'a.s. 2022/2023 (doc.4);
5. stralcio graduatoria provinciale Cagliari GPS (doc.5);
6. dichiarazione sostitutiva esenzione contributo unificato e copia documento di identità (doc.6 e 6a);
7. Ordinanza Tribunale di Messina 05.08.2022 (doc.7).

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminato e il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato in quanto, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 115 30.05.2002, il ricorrente ha un reddito familiare inferiore a € 34.481,46 come da autocertificazione che si deposita (doc. 6).

Salvis iuribus

Cagliari, lì 30 gennaio 2023

Avv. Giuseppe Speranza

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI  
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI CONTROINTERESSATI EX ART. 151 C.P.C.**

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia **a tutti** i docenti attualmente inseriti nella Prima Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze dell'Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari (GPS) e



Studio Legale  
Avv. Giuseppe Speranza  
Patrocinante in Cassazione  
Via Enrico Gianturco n. 12  
09125 Cagliari

Tel-Fax: 070650833  
Cellulare: 3332739830  
Pec: [avvgiuseppe.speranza@legalmail.it](mailto:avvgiuseppe.speranza@legalmail.it)  
Peo: [avv.giuseppe.speranza@gmail.com](mailto:avv.giuseppe.speranza@gmail.com)

nella Seconda Fascia delle Graduatorie di Istituto dell'Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari, per la Classe di concorso A046 - Scienze Giuridico Economiche, vigenti per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024.

Rilevato che

- 1) la notificazione del presente ricorso nei modi ordinari a tutti i controinteressati sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari e per la difficoltà di identificarli tutti;
- 2) l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990 n. 106, a mente della quale *"... non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annuncia legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato ..."*;
- 3) la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;
- 4) già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000 n. 205 aveva previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compreso quello per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- 5) il TAR del Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista



Studio Legale  
Avv. Giuseppe Speranza  
Patrocinante in Cassazione  
Via Enrico Gianturco n. 12  
09125 Cagliari

Tel-Fax: 070650833  
Cellulare: 3332739830  
Pec: [avvgiuseppe.speranza@legalmail.it](mailto:avvgiuseppe.speranza@legalmail.it)  
Peo: [avv.giuseppe.speranza@gmail.com](mailto:avv.giuseppe.speranza@gmail.com)

dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

6) anche i Tribunali del Lavoro con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *"... l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.08.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio Regionale per la Liguria ..."* (Cfr. testualmente Tribunale di Genova Sezione Lavoro R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01.09.2011 pubblicato nel sito internet del MIUR).

#### RILEVATO INFINE CHE

tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive, come si evince dal sito istituzionale del MIUR [http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12)

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto avvocato formula

#### ISTANZA

affinché la S.V.Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai



Studio Legale  
Avv. Giuseppe Speranza  
Patrocinante in Cassazione  
Via Enrico Gianturco n. 12  
09125 Cagliari

Tel-Fax: 070650833  
Cellulare: 3332739830  
Pec: [avvgiuseppe.speranza@legalmail.it](mailto:avvgiuseppe.speranza@legalmail.it)  
Peo: [avv.giuseppe.speranza@gmail.com](mailto:avv.giuseppe.speranza@gmail.com)

sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

ai sensi dell'art. 151 c.p.c. dispone che la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza sia effettuata anche nei confronti di tutti i docenti controinteressati dell'Ambito Territoriale Scolastico della Provincia di Cagliari attualmente inseriti nella Prima Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e nella Seconda Fascia delle Graduatorie di Istituto, su posto comune, per la Classe di concorso A046 - Scienze Giuridico Economiche - vigenti per gli anni scolastici 2022/2023 - 2023/2024, autorizzando, a tal fine, anche il ricorso alla notificazione in forma telematica, mediante pubblicazione degli atti introduttivi del giudizio e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza nell'apposita area del sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIUR) convenuto, USR Sardegna e ATP Cagliari.

Cagliari, lì 30 gennaio 2023

Avv. Giuseppe Speranza

